



# PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione  
Della Crisi Da Sovraindebitamento

## **PCT E OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEPOSITO TELEMATICO E RIMESSIONE IN TERMINI**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
ORDINANZA N. 16449 DEL 27/05/2026**

Relazione del Comitato Scientifico  
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai  
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca  
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca  
Crisi d'Impresa

# PCT e opposizione allo stato passivo della liquidazione controllata: la Cassazione chiarisce quando il deposito è realmente perfezionato

## 1 Premessa

La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 16449/2026 del 27 maggio 2026, affronta un tema di grande interesse pratico per gli operatori del diritto e del processo telematico: le conseguenze del deposito PCT non perfezionato e i presupposti per ottenere la rimessione in termini.

## 2 Il caso concreto

Il liquidatore di una liquidazione controllata respingeva la domanda di rivendica di beni immobili proposta da un Comune, il quale proponeva reclamo ex artt. 273, comma 4, e 133 c.c.i.i.

Il Tribunale di Udine dichiarava il reclamo inammissibile per tardività, essendo stato depositato oltre il termine di otto giorni dalla comunicazione dello stato passivo. Il Giudice del merito rigettava, contestualmente, l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'ente pubblico, il quale aveva addotto un malfunzionamento del sistema telematico nell'ultimo giorno utile.

Secondo il Tribunale, il mancato perfezionamento del deposito era derivato da una "mera difficoltà" (il superamento dei limiti dimensionali della busta telematica) interna alla sfera di controllo della parte, e non da un blocco generalizzato del sistema giustizia avente i caratteri dell'assolutezza e della non imputabilità. Ad abundantiam, il Tribunale rilevava l'inammissibilità anche dell'originaria domanda tardiva di rivendica ex art. 273, comma 5, c.c.i.i., non costituendo causa non imputabile la necessità di svolgere approfondimenti storici o perizie tecniche per individuare i titoli di proprietà dell'ente.

## 3 La ricostruzione del deposito telematico

La Cassazione coglie l'occasione per ricostruire il funzionamento del deposito telematico e il ruolo delle quattro PEC generate dal sistema PCT. In particolare, la Corte ribadisce che la cosiddetta "seconda PEC" - cioè la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) - rileva ai fini della tempestività del deposito, poiché attesta l'ingresso dell'atto nel sistema giustizia entro il termine previsto.

Tuttavia, tale effetto resta soltanto provvisorio. Il deposito si perfeziona definitivamente solo se vengono superati anche:

- i controlli automatici (terza PEC);
- i controlli manuali della cancelleria (quarta PEC).

La Corte definisce quindi il deposito telematico come una "fattispecie a formazione progressiva": la seconda PEC anticipa gli effetti del deposito, ma questi si consolidano soltanto con l'esito positivo delle verifiche successive.



## 4 L'onere di attivazione della parte

Da tale impostazione deriva un principio operativo molto rilevante. Quando il professionista riceve una terza PEC negativa oppure non riceve la quarta PEC, non può limitarsi a confidare nel buon esito del deposito.

Secondo la Cassazione, in queste ipotesi la parte deve attivarsi immediatamente:

- reiterando il deposito;
- oppure chiedendo tempestivamente la rimessione in termini.

La Corte richiama inoltre il principio della continuità del deposito: se il nuovo invio viene effettuato senza indugio, esso può considerarsi collegato al primo tentativo tempestivo e quindi essere ritenuto valido ai fini del rispetto del termine processuale.

## 5 I presupposti della rimessione in termini

La pronuncia conferma un orientamento particolarmente rigoroso anche in tema di rimessione in termini. La Corte precisa che tale istituto richiede:

- un fatto ostativo assoluto, estraneo alla volontà della parte e non imputabile alla stessa;
- una reazione immediata e diligente del soggetto interessato.

Non basta quindi allegare una generica difficoltà tecnica o un inconveniente organizzativo. Occorre dimostrare l'esistenza di un impedimento assimilabile alla forza maggiore o al caso fortuito.

## 6 La decisione sul caso specifico

Nel caso concreto, la Cassazione ritiene corretto il ragionamento del Tribunale. Non era stata infatti dimostrata l'esistenza di un blocco generalizzato del sistema telematico. Al contrario, il problema sembrava derivare dal superamento dei limiti dimensionali della busta telematica, circostanza che rientra nella normale sfera di controllo del depositante.

Per questo motivo la Corte conferma l'inammissibilità dell'opposizione e il rigetto dell'istanza di rimessione in termini.

## 7 Il principio sulle domande tardive nel CCII

La decisione contiene anche un passaggio significativo sulle domande tardive nella liquidazione controllata. Il Comune aveva sostenuto che il ritardo fosse giustificato dalla necessità di svolgere approfondimenti tecnici e storico-giuridici sulla titolarità dei beni oggetto di rivendica.

La Cassazione esclude però che tali esigenze possano integrare una "causa non imputabile". Secondo la Corte, attività istruttorie, verifiche interne o consulenze tecniche non sono riconducibili né alla forza maggiore né al caso fortuito né all'errore incolpevole.

## 8 Il Principio di diritto (massima)

Il deposito telematico degli atti processuali costituisce una fattispecie a formazione progressiva: sebbene la tempestività sia ancorata alla generazione della Ricevuta di Avvenuta Consegna (seconda PEC), l'efficacia definitiva del deposito è subordinata al buon



fine dei successivi controlli automatici e manuali (terza e quarta PEC).

In caso di esito negativo dei controlli automatici segnalato dalla terza PEC, il deposito non si perfeziona. Ne consegue che la parte, al fine di evitare la decadenza, ha l'onere di rinnovare tempestivamente l'invio in via cumulativa/continuativa o, in subordine, di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la quale presuppone la prova di un impedimento assoluto e non imputabile, non configurabile nell'ipotesi di mera difficoltà tecnica legata al superamento delle dimensioni massime della busta telematica.

## 9 Considerazioni operative

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento che valorizza il principio di autoresponsabilità del difensore nell'utilizzo degli strumenti telematici. Sul piano pratico, la sentenza conferma l'importanza di:

- verificare sempre l'esito dell'intero ciclo delle PEC;
- controllare la presenza della terza e quarta PEC;
- intervenire immediatamente in caso di anomalie;
- non fare affidamento esclusivo sulla sola RdAC.

La decisione costituisce quindi un ulteriore monito per i professionisti a monitorare attentamente ogni fase del deposito telematico, poiché la mera tempestività dell'invio non garantisce, da sola, l'efficacia processuale dell'atto.

### *Il Comitato Scientifico Presidium Debitores*

